

STATUTO

DENOMINAZIONE

.....

Art. 1 : E' costituita l'associazione denominata: **“ASSOCIAZIONE GENITORI ... DI CUORE”**

SEDE

Art. 2 : L'Associazione ha sede in Pessano con Bornago Via Piave n.29 presso i locali della Parrocchia SS. MM. Vitale e Valeria.

SCOPO

Art. 3: L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità favorendo la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini e la tutela dei diritti inviolabili della persona, in particolare per quanto attiene :

- * l'istituto dell'affido familiare
- * l'istituto dell'adozione dei minori
- * l'assistenza dei bambini in particolare stato di bisogno e in condizioni di abbandono psico-fisico sia all'interno delle istituzioni pubbliche e private, come in strutture mediche e scolastiche, ovvero presso le loro famiglie.

L'associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, bensì, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra esposte finalità di solidarietà sociale, si propone di gestire stabilmente o

temporaneamente , in proprio o per conto di terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliari ;
- attività di assistenza a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni per bambini e ragazzi ed altre strutture con carattere animativi;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e soprattutto dei minori;
- attività per la realizzazione di campagne di informazione, aiuto e supporto a favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al disagio del minore abbandonato; nonché a favorire lo sviluppo di una cultura dell'adozione e dell'affido;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni in favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività per la realizzazione di campagne di informazione, aiuto e supporto a favore dei genitori adottivi e di quanti vogliono avvicinarsi all'adozione e all'affido, nonché a favorire lo sviluppo di una cultura da favore dell'adozione e dell'affido;
- attività per la realizzazione di luoghi di incontro tra i genitori adottivi e affidatari per favorire uno scambio di esperienze, sostenere e promuovere negli educatori, la conoscenza dei problemi di un minore adottato;
- attività che mirino ad agevolare le coppie che intendano adottare, nella conoscenza delle modalità operative delle Associazioni che ai sensi della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 sono autorizzate a far realizzare adozioni;

- servizi connessi all'attività principale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4: Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti a ciò destinati.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utilizzi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura, o a favore di Enti e Associazioni anche di natura religiosa, senza fini di lucro e/o aventi per oggetto scopi di solidarietà sociale, con sede in Paesi esteri sottosviluppati o del cosiddetto "Terzo Mondo" . Tali contributi saranno destinati a scopi benefici.

Eventuali utili od avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente correlate.

L'esercizio delle cariche sociali non dà luogo ad alcuna remunerazione, nemmeno in natura. Può essere consentito, di volta in volta, il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute per le attività svolte nell'interesse dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5: L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che saranno quindi sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi due mesi.

ASSOCIATI

Art. 6: Sono associati le persone fisiche che non siano interdette e inabilite, residenti o regolarmente domiciliati in Italia che abbiano avanzato esplicita domanda al Consiglio e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio. Possono altresì diventare associati le persone giuridiche di natura pubblica o privata, compreso Enti e Consorzi, regolarmente costituiti che svolgono la loro attività nel rispetto dell'interesse generale della comunità in cui operano e con pratiche non contrarie alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini e alla tutela dei diritti inviolabili della persona, Il versamento, all'atto dell'ammissione, della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio costituisce altresì elemento indispensabile alla qualifica di associato. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7: La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni (da rendere per iscritto con notifica al Consiglio di Amministrazione) e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati su proposta del Consiglio.

Nel caso di perdita della qualifica di associato per esclusione, morosità e/o indegnità il socio potrà ricorrere al collegio dei probiviri che decide in modo definitivo entro 60

giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 8: All'Associazione possono far parte anche persone extra comunitarie purché siano munite di valido permesso di soggiorno rilasciato dagli Organi competenti ai fini di lavoro in Italia. Nel caso di domande di ammissione a socio di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la patria potestà.

L'associato ha diritto di recedere dall'associazione in qualsiasi momento senza vincoli o oneri, tuttavia non potrà richiedere la restituzione della quota associativa né reclamare dall'associazione ciò che avesse prima di quella data liberamente conferito o donato.

L'associato potrà partecipare ad ogni iniziativa dell'associazione e a tutti gli eventi della sua vita e attività, liberamente e senza obbligo alcuno.

Potrà richiedere al Tesoriere di consultare i libri sociali senza però poterne trattenere gli originali o farne copie e duplicati se non espressamente autorizzato dal Consiglio. La consultazione di cui sopra potrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale ed in presenza del tesoriere o di un membro del Consiglio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9: L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione in carica per tre anni. Tale consiglio è composto da cinque membri eletti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa dall'Assemblea degli associati. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla assemblea annuale.

Art. 10: Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. Per il primo triennio, il Consiglio di Amministrazione viene nominato in sede

di costituzione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 : Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12: Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Delibera sulla ammissione e sulle dimissioni dei soci.

Art. 13: Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; in casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Tesoriere cura la gestione della associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili, di quelli fiscali eventualmente richiesti,

predispone il bilancio e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione.

Il Tesoriere dovrà altresì garantire la trasparenza e l'accessibilità ai libri sociali e a quelli contabili a tutti coloro che, in qualità di associati, benefattori e finanziatori o in forza di legge, ne facciano formale richiesta.

ASSEMBLEE

Art. 14: Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato per posta normale o elettronica, purchè venga eseguita l'affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dell'assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C. L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altri luoghi siti sul territorio nazionale.

Art. 15: L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sul programma annuale delle attività, su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16: Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 17: L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Segretario – Tesoriere ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18: Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

DURATA e SCIoglimento

Art. 19: La durata dell'associazione è illimitata e il suo scioglimento è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta a favore di Associazioni e di O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed hanno il medesimo scopo sociale dell'Associazione, o a favore di Enti o Associazioni anche di natura religiosa senza fini di lucro o aventi per oggetto scopi di solidarietà sociali con sede in Paesi esteri sottosviluppati o del cosiddetto "Terzo Mondo" da destinare a scopi benefici.

CONTROVERSIE

Art. 20: Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Documento approvato dall'assemblea straordinaria del 10-7-2007